



# COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

---

## **REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 17/3/2026

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale di Calamandrana per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

2. L'Amministrazione riconosce nella collaborazione con i cittadini una funzione istituzionale volta a favorire la coesione sociale, il senso di appartenenza alla comunità e la tutela del territorio.

3. L'azione amministrativa in materia di beni comuni si ispira ai principi di:

- **Fiducia reciproca:** l'Amministrazione e i cittadini presuppongono la reciproca buona fede;
- **Informalità:** il procedimento è improntato alla massima semplificazione, riducendo gli oneri documentali a quanto strettamente necessario;
- **Proporzionalità:** le garanzie e le forme di controllo sono commisurate all'entità dell'intervento;
- **Sussidiarietà orizzontale:** il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.

### Art. 2 – Definizioni essenziali

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **Beni comuni:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità (es. aree verdi, piazze, edifici pubblici, sentieri, beni culturali);
- b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura dei beni comuni senza scopo di lucro;
- c) **Patto di collaborazione:** l'atto amministrativo di natura non autoritativa con cui Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito dell'intervento, le modalità di collaborazione, le responsabilità e le forme di sostegno.

## CAPO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURE

### Art. 3 – Assetto organizzativo semplificato

1. In considerazione della struttura organizzativa dell'Ente, le funzioni di ricezione delle proposte, istruttoria tecnica, supporto alla redazione dei patti e sottoscrizione degli stessi sono attribuite al **Responsabile dell'Area Tecnica** (di seguito "Responsabile").

2. Il Responsabile è il punto di riferimento per i cittadini attivi e coordina le fasi operative del patto.

3. Il Segretario comunale assicura la supervisione generale e fornisce supporto giuridico-amministrativo per la corretta applicazione del regolamento, in particolare per i patti di maggiore complessità.

#### **Art. 4 – Procedura per i Patti di collaborazione ordinari**

1. I patti ordinari riguardano interventi di modesta entità e bassa complessità gestionale (ad esempio pulizia aree, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, abbellimento floreale, animazione sociale occasionale) riconducibili all'espletamento di funzioni ordinarie dell'Ente.

2. Il procedimento necessario è il seguente:

- a) La proposta è presentata al Responsabile (anche via email) tramite modello messo a disposizione dall'Ente;
- b) Il Responsabile verifica la fattibilità tecnica e l'assenza di ostacoli entro 30 giorni;
- c) Il patto è approvato con determinazione e sottoscritto direttamente dal Responsabile;

3. Per tali patti non è richiesto il passaggio preventivo in Giunta comunale, salvo che il Responsabile non ravvisi la necessità di un indirizzo politico specifico.

#### **Art. 5 – Procedura per i Patti di collaborazione complessi**

1. I patti complessi riguardano interventi su beni di valore storico-culturale, rigenerazione di immobili, modifiche strutturali o attività che comportano oneri economici o rischi significativi per l'Ente.

2. Il procedimento necessario è il seguente:

- a) Il Responsabile valuta la proposta sotto il profilo tecnico ed economico;
- b) Al fine di garantire la trasparenza, la proposta viene pubblicata sul sito istituzionale per 10 giorni per eventuali osservazioni;
- c) L'approvazione del patto è subordinata a una deliberazione della Giunta comunale che ne definisce gli indirizzi generali e la convenienza pubblica;

- d) A seguito della deliberazione, il Responsabile procede alla definizione degli elementi attuativi e di dettaglio e sottoscrive il patto.

### **CAPO III – SOSTEGNO, RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA**

#### **Art. 6 – Misure di sostegno e agevolazioni**

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

2. Il Comune può sostenere le attività dei cittadini attivi attraverso:

- a) **Fornitura di materiali:** beni di consumo, attrezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI), nei limiti delle disponibilità dell'Area Tecnica;
- b) **Agevolazioni tributarie:** esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico strettamente necessaria alle attività del patto, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti;
- c) **Affiancamento:** supporto tecnico da parte del personale comunale durante le fasi iniziali o critiche dell'intervento;
- d) **Autofinanziamento:** possibilità per i cittadini di promuovere raccolte fondi finalizzate esclusivamente agli scopi del patto con utilizzo del logo comunale;
- e) **Supporto logistico:** l'uso gratuito di immobili di proprietà comunale e/o l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze o alle manutenzioni;

#### **Art. 7 – Responsabilità**

1. I cittadini attivi operano sotto la propria responsabilità e sono tenuti a osservare le norme di sicurezza e le istruzioni fornite dal Responsabile.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

4. Il Comune può altresì stipulare direttamente a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

## **Art. 8 - Trasparenza e disposizioni finali**

1. Tutti i patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Calamandrana.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), della Legge 241/1990 e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio comunale.